

Norme & Tributi

Cassazione

Anche la società con sede estera responsabile in base alla 231

È ininfluente l'assenza di una normativa analoga nella legislazione del Paese in cui la casa madre ha la collocazione principale.

Giovanni Negri — a pag. 27



webinar
informazione
eventi
amministrazione
e gestione
del personale

shritalia.com

Nei bilanci 2020 continuità con lo spartiacque del 23 febbraio

EMERGENZA COVID-19

CONTABILITÀ E FISCO



Ruolo essenziale per l'informativa del rendiconto 2019

Potrebbe essere difficile in alcuni casi provare la continuità pre-crisi

Franco Rossetti Vitali

Bilanci relativi all'esercizio 2020 a due velocità: è questo il punto del decreto legge liquidità.

L'articolo 8 del decreto separa nettamente le imprese che anche prima e indipendentemente dalla crisi erano in situazione di perdita della continuità, da quelle che inve-

ce erano sane e che, per effetto della crisi, potrebbero avere problemi di continuità.

Lo spartiacque è la data del 23 febbraio 2020, ovvero la data di entrata in vigore delle prime misure collegate alla crisi: ai bilanci chiusi anteriormente a tale data si fotografa la situazione relativa alla continuità.

Le imprese sane a tale data, nei bilanci relativi all'esercizio 2020, effettuano le valutazioni nella prospettiva della continuità in base a quanto prevede l'articolo 2423-bis del Codice civile: per queste imprese i criteri di valutazione, illustrati nella nota integrativa, sono quelli di funzionamento, ignorando quanto accaduto dopo il 23 febbraio 2020. La norma precisa che l'illustrazione dei criteri di valutazione avviene anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

La norma non brilla per chiarezza, ma la relazione aiuta. Infatti, l'articolo 8 menziona la redazione del bilancio di esercizio in corso «al» 31 dicembre 2020, mentre la relazione precisa che si tratta dei bilanci dell'esercizio «in» corso nel 2020; pertanto, dovrebbero rientrarvi anche bilanci intermedi e bilanci consolidati.

Inoltre, è confermata la proroga di sessanta giorni, prevista dal decreto legge 18/2020, del termine per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

A questo punto alcune considerazioni. Innanzi tutto, è indirettamente confermato il fatto che i bilanci 2019, per quanto accaduto successivamente, non sono interessati ai problemi relativi alla continuità, come più volte scritto su queste pagine.

Infatti, quanto accaduto in questi mesi, costituisce un fatto «nuovo» che riguarda una situazione non in essere alla data di riferimento del bilancio.

L'articolo 2427, numero 22-quarter), del Codice civile e il principio contabile Oic 29 prevedono, nella nota integrativa, informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Tuttavia, la conseguenza della norma introdotta dal decreto liquidità è quella di collegare strettamente i bilanci 2019 con quelli 2020, come tra l'altro espressamente richiesto.

Infatti, per redigere i bilanci 2020 in base al principio generale della

continuità, si deve dimostrare l'esistenza, alla data del 23 febbraio 2020, di tale situazione.

Pertanto, l'informativa contenuta nella nota integrativa al bilancio 2019, per quanto riguarda l'esistenza del presupposto della continuità alla data citata, deve essere dettagliata.

In proposito, maggiori informazioni sono richieste alle imprese che hanno usufruito della possibilità di approvazione dei bilanci nel maggior termine di 180 giorni, concessa dall'articolo 106 del decreto legge 18/2020, rispetto a quelle che non hanno usufruito di tale possibilità.

Infatti, le imprese che usufruiscono del maggior termine, dovrebbero essere in possesso di maggiori informazioni: ad esempio, con riferimento ai ricavi il dato è quello riferito ai primi cinque mesi del 2020, mentre nel caso di approvazione del bilancio nel termine usuale è quello dei primi tre mesi.

In sostanza, l'utilizzo del maggior termine di approvazione del bilancio potrebbe imporre maggiori informazioni nella nota integrativa.

Questa considerazione si può estendere alle società con esercizio "a cavallo" (bilanci post 23 febbraio

2020), per esempio, società che chiudono l'esercizio il 30 giugno (esercizio 1° luglio 2019-30 giugno 2020).

Tuttavia, il problema che emergerà dall'applicazione dell'articolo 8 del decreto è quello di stabilire se un'impresa era in continuità prima della crisi, ovvero alla data del 23 febbraio 2020. Si dovrà fare riferimento ai principi contabili e al principio di revisione 570 sulla continuità.

Non c'è dubbio che in alcune situazioni border line potrebbero sorgere non pochi problemi per stabilire se, prima della crisi, sussisteva la continuità: anche il compito di sindaci e revisori, ove presenti, potrà essere fondamentale.

Assirevi, nel documento di ricerca 233 Attestazioni della direzione, precisa che, a seconda delle circostanze, potrà essere richiesta un'attestazione specifica sulle informazioni e sulle analisi svolte dalla direzione al fine di valutare gli impatti del Covid-19.

Infine, il decreto sospende, fino al 31 dicembre 2020, gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, e 2482 ter e gli articoli 2467 e 2497 quinquies del Codice civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOSPENSIONE VERSAMENTI

I LIMITI DEI REQUISITI RICHIESTI

Il fatturato di marzo è una spia inattesa della crisi di liquidità

Le nuove misure del Dl Liquidità rischiano di vanificare l'intento del legislatore di aiutare i contribuenti, che, sotto il profilo economico, stanno maggiormente risentendo dell'emergenza sanitaria. In particolare, è stata prevista la sospensione dei versamenti di ritenute dei dipendenti, Iva e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, i quali:

- hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (da verificare nel 2019) e si è verificata una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- hanno ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (da verificare nel 2019) e si è verificata una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
- ha intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019;
- hanno sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

a prescindere dal volume di affari, e hanno subito una riduzione di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

In sintesi, se in ciascun mese (marzo e aprile 2020) si è verificata una diminuzione dei ricavi rispetto allo stesso mese del 2019, i versamenti dovuti rispettivamente in aprile e in maggio sono posticipati al 30 giugno 2020, senza interessi e sanzioni, rateizzabili fino a un massimo di 5 rate mensili. Ebbene, ferme restando le difficoltà per individuare il valore di riferimento (si veda il Sole 24 Ore di ieri) occorre rilevare che i ricavi e compensi, sono valori ben diversi dalle somme effettivamente incassate. Si pensi a un'impresa che a marzo 2020 abbia fatturato

le consegne effettuate a febbraio 2020, quando cioè tutte le attività si svolgevano regolarmente. Tuttavia, proprio a seguito delle misure di emergenza, l'improvviso arresto della liquidità ha comportato in molti casi anche l'impossibilità di pagare i propri fornitori.

Le fatture emesse dalle imprese nel mese di marzo 2020 sono così rimaste per la maggior parte impagate. Va da sé quindi che il mero «fatturato» tra marzo 2020 e marzo 2019 potrebbe non evidenziare differenze significative, atteso che la vera prima conseguenza della crisi è stato l'arresto totale della liquidità. Le misure agevolative del decreto potrebbero così riguardare pochi contribuenti, non perché immuni dalla crisi, ma solo perché i parametri di riferimento non rispecchiano la loro situazione effettiva. Alla luce quindi del fatto che ricavi e incassi potrebbero non coincidere, forse occorrerebbe non solo semplificare la modalità di individuazione dei beneficiari delle disposizioni, ma prevedere anche un criterio che effettivamente consideri la crisi di liquidità che, ironia della sorte, deve essere fronteggiata dal decreto. Forse converrebbe parametrare il confronto tra i due periodi, agli incassi ovvero agli ordinativi ricevuti, a seconda di quale risulti più realistico per l'impresa.

— Laura Ambrosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Calcolo ricavi. Ieri sul Sole 24 Ore, Gian Paolo Tosoni ha segnalato il rebus rilevazione ricavi

DL LIQUIDITÀ

Disattivato l'obbligo di provvedere alle perdite

I finanziamenti ai soci non vanno equiparati ai conferimenti del capitale

Angelo Busani

Sterilizzate le norme del Codice civile che impongono «provvedimenti» per il caso di perdite «rilevanti», se maturate nel corso di esercizi sociali che chiudano in una data compresa entro il 31 dicembre 2020; finanziamenti dei soci effettuati entro il 31 dicembre 2020 non equiparabili ai conferimenti nel capitale sociale e, pertanto, non posticipabili rispetto ai fornitori e agli altri creditori chirografari delle società fi-

nanziate dai propri soci.

Sono, queste, due delle misure governative finalizzate ad alleviare le conseguenze dell'epidemia sulle situazioni patrimoniali delle imprese. È bene precisare che si tratta di norme non applicabili agli esercizi già chiusi e ai finanziamenti-soci fatti in passato.

Quanto alla disattivazione dell'obbligo di provvedere alle perdite rilevanti, si tratta di una misura preordinata a tener conto del fatto che la crisi economica provocata dallo stato di emergenza conseguente all'epidemia sta determinando il coinvolgimento anche di imprese che, prima dell'epidemia, si trovavano in condizioni economiche ottimali: in altre parole, la

crisi provoca una patologica perdita di capitale che non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte.

Pertanto, la sterilizzazione delle norme del Codice civile, di cui agli articoli 2446 e 2447 (per le Spa), 2482-bis e 2482-ter (per le Srl), mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi in atto, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione delle società (in mancanza di apporti dei soci a copertura perdite) e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa delle società da essi gestite (ai sensi dell'articolo 2486 del Codice civile).

In altre parole, si intende disattivare l'obbligo dell'adozione di misure che inevitabilmente produrrebbero l'abnorme risultato di provocare l'interruzione della continuità aziendale di imprese che, senza la contingenza in corso, sarebbero pienamente performanti.

Con riguardo, poi, alla questione dei finanziamenti-soci, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 2467 del Codice civile (dettato in materia di Srl, ma ritenuto da ampia giurisprudenza estensibile alle Spa a ristretta base sociale) il loro rimborso è posticipato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando questi finanziamenti siano stati concessi, sotto qualsiasi forma, in un momento in cui, anche in

considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Questa normativa viene dunque disapplicata in quanto la sua «filosofia» è quella di sanzionare indirettamente il fenomeno della cosiddetta sottocapitalizzazione. Nell'attuale situazione emergenziale la perdurante applicazione di questa normativa costituirebbe un evidente disincentivo al coinvolgimento dei soci nella raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Webinar, Informazione, Eventi
Amministrazione e Gestione
del Personale

Gianluca Spolverato

In un momento
di grande emergenza per il lavoro,

SHR ITALIA E' IN DIRETTA

TUTTI I GIORNI

YOUTUBE: dalle 12:00 alle 12:30
www.youtube.com/SHRitalia

WEBINAR: dalle 15:00 alle 16:00
www.shritalia.com

Notizie, approfondimenti,
informazioni utili.
Tutto quello che c'è da sapere su
CIGO, FIS, FSBA, CIGD
e tutte le altre misure per il LAVORO.

IN PROGRAMMA OGGI:

Giovedì 9 aprile ore 15.00
CIGO e FIS:
novità e aggiornamenti
per le domande.